



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Francesco D’Aguirre Salemi – Dante Alighieri Partanna”

Sede Legale: Via G. Baviera 1 – Salemi (TP) – Tel. 0924534873

Codice Fiscale: 90000320813 - Sito web: www.istitutodaguirre.edu.it

E-mail: tpis002005@istruzione.it – PEC: tpis002005@pec.istruzione.it



FSE / FESR

Circolare n. 6

Salemi, 09.09.2026

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
AL SITO DELLA SCUOLA
AL DSGA
LORO SEDI

OGGETTO: Incompatibilità incarichi per pubblici dipendenti. Specificità del comparto scuola.

Si richiama l’attenzione a quanto espressamente indicato nella nota n. 21198 del 31-08-2020 allegata alla presente, che fornisce le linee guida tratte dal Testo unico sul pubblico impiego, **Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** che chiarisce, nell’art. 53, comma 1, per tutti i dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dal DPR n. 3 del 1957, art.60, che vieta ai lavoratori pubblici l'esercizio di attività commerciali ed industriali, l'esercizio di professioni, l'assunzione di impieghi alle dipendenze di privati e di cariche in società aventi fine di lucro.

Inoltre, l'art. 53 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti o doveri d’ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati dalla legge o altre fonti normative o che non siano espressamente autorizzati”.

Il legislatore fissa, dunque, la regola dell’incompatibilità dello svolgimento di attività extra-istituzionali con l’assunzione di un impiego pubblico.

Sullo sfondo, il dovere di esclusività delle prestazioni intestate al pubblico dipendente al quale la Costituzione chiede di dedicare interamente all’Ufficio le proprie energie lavorative senza disperderle in attività esterne ed ulteriori, a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione (art. 98 Cost.).

La conseguenza è che, di regola, ogni incarico extra-istituzionale deve considerarsi eccezionale rispetto allo status di pubblico dipendente. Rientra in tale categoria anche il personale scolastico (docente, educativo e ATA) essendo gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado “Pubblica Amministrazione” a tutti gli effetti di legge (art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001).

La materia delle incompatibilità del personale del comparto scuola è regolata dalle seguenti norme:

- Art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze pubbliche”
- Art. 60 del DPR 10 gennaio 1957 n. 3 “Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”
- Art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore

“Francesco D’Aguirre Salemi – Dante Alighieri Partanna”

Sede Legale: Via G. Baviera 1 – Salemi (TP) – Tel. 0924534873

Codice Fiscale: 90000320813 - Sito web: www.istitutodaguirre.edu.it

E-mail: tpis002005@istruzione.it – PEC: tpis002005@pec.istruzione.it



FSE / FESR

- CCNL-Scuola
- DPR 62/2013
- DPR 81/2023
- Sentenza Cass. civ., Sez. lavoro, n. 9801 del 11 aprile 2024

Da quanto premesso, il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né accettare impieghi alle dipendenze di privati o cariche in società aventi fine di lucro, salvo specifiche eccezioni.

Previa autorizzazione del Dirigente scolastico, è consentito l'esercizio della libera professione, purché non pregiudichi l'attività docente e sia coerente con l'insegnamento impartito.

Si invita tutto il personale a prendere visione delle disposizioni normative in materia di incompatibilità.

Allegati:

- **Nota n. 21198 del 31-08-2020**
- **Modulo Richiesta Autorizzazione**

Il Dirigente Scolastico

F.to Prof.ssa Francesca Accardo

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs.39/1993